



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 9 agosto 2011

Ns. Prot. n. 1230

AL SINDACO DEL COMUNE DI BASCIANO
Piazza del Municipio n. 1 - 64030 Basciano (TE)
postacert@pec.comune.basciano.te.it

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Via G. Milli 2 - 64100 Teramo
PEC provincia.teramo@legalmail.it

AL GENIO CIVILE REGIONALE - TERAMO
Via Cerulli Irelli 15 , 17
64100 Teramo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'ABRUZZO - CHIETI
Via dei Tintori, 1
66100 CHIETI
e-mail sba-abr@beniculturali.it

ALLA GIUNTA REGIONALE - ABRUZZO
Palazzo I. Silone Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila
PEC urp@pec.regione.abruzzo.it

A S. E. SIGNOR PREFETTO DI TERAMO
Via Luigi Vinciguerra 1
64100 Teramo
PEC prefetto.pref_teramo@interno.it
PEC prefetto.prefte@pec.interno.it

E PC.

A S. E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AL MINISTRO DEGLI INTERNI

OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI

- 1) VARIANTE AL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO VIGENTE. PROVVEDIMENTI (DELIBERA CC n. 35 del 27/09/2008).
- 2) LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL SUB-COMPARTO FUNZIONALE C1 – ZAMPITTO" (DELIBERA GC n. 18 del 28/03/2009).

Con riferimento all'oggetto si premette che l'Ordine degli ingegneri di Teramo con successive istanze indirizzate al Comune di Basciano ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. ha visionato ed estratto copia degli atti

inerenti gli argomenti in oggetto da cui emerge che l'Ente ha affidato, più volte, incarichi di pianificazione territoriale a tecnici diplomati e quindi non competenti in materia.

L'ORDINE ha esperito ricerche anche mediante accesso agli atti presso la Provincia di Teramo V Settore – Urbanistica, presso cui la variante di cui al punto 1 dell'oggetto è stata autorizzata, senza alcuna osservazione sulle competenze, da parte dei seguenti Enti Sovraordinati:

- Ministero per i beni culturali e le attività culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo – CHIETI;
- Direzione LL.PP, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici. Protezione Civile. Attività di Relazione Politica co i Paesi del Mediterraneo. – Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – Ufficio di Teramo;
- Provincia di Teramo V Settore – Urbanistica Pianificazione Territoriale Difesa del Suolo.

In materia non può sfuggire:

- che la redazione di **uno strumento di programmazione urbanistica** costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra. Secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. TAR Brescia, sez. I, 29.10.2008 n. 1466, Cons. St. Sez. IV 03.09.2001 n. 4620) la redazione di un piano di lottizzazione e, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929 (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 01.09.2010 n. 3354).
- che la redazione di un **piano di lottizzazione** concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere (impianti, reti fognari, ecc....) che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11.02.1929 n. 274.

Per quanto sopra si ritiene che gli atti posti in essere dall'Amministrazione Comunale di Basciano hanno comportato la violazione dell'art. 16 del RD 11.02.1929 n. 274 (regolamento della professione di geometra), in quanto la progettazione urbanistica sarebbe estranea alle competenze professionali dei geometri.

Infatti la competenza professionale dei geometri ex art. 16 del RD 274/1929 non comprende la progettazione urbanistica, ma d'altra parte neppure gli art. 51 e 52 del RD 23.10.1925 n. 2537 (regolamento delle professioni di ingegnere e architetto) trattano espressamente la materia. La redazione di uno strumento di programmazione generale è un'attività complessa collegabile al grado di preparazione di ingegneri e architetti (e urbanisti), come confermato dall'art. 5, comma 1, lett. c), della legge 02.03.1949 n. 143 (tariffa professionale di ingegneri e architetti).

Per la rilevanza è bene ricordare le

CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DELL'INOSSERVANZA DELLE COMPETENZE:

il contratto di progettazione e direzione lavori da parte di un tecnico non abilitato per opere che esulano dalle sue competenze (per esempio il cemento armato progettato da un geometra/perito) è nullo ex art. 1418 **(10)**, 2229 **(11)** e 2231 **(12)** Codice civile, per contrarietà a norme imperative.

In tal senso, si segnala la recente Cassazione civile, sez. II, 25.07.2007, n. 12193, ed il principio è completamente affermato **(13)**.




Tale nullità è assoluta e rilevabile anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 1421 C.C., il che significa che è, fra le forme di invalidità negoziale, ritenuta la più grave.

Inoltre è da rilevare un altro aspetto importante del problema "competenze professionali" che riguarda il dovere di vigilanza e di verifica delle stesse da parte dei Comuni. Nel rilasciare le autorizzazioni a costruire,

infatti, gli Uffici Comunali sono tenuti a vigilare ed a verificare le competenze del professionista richiedente, pena la declaratoria di illegittimità dell'autorizzazione. Lo stesso dicasi per le Soprintendenze, nel caso di progetti di restauro su edifici vincolati. Il punto critico è costituito dal fatto, generalmente, che i Comuni non rispettano quanto previsto dalla normativa e non verificano se i professionisti che sottoscrivono progetti operino entro le rispettive competenze; e gli Ordini professionali, pertanto, non ne hanno conoscenza. La Giurisprudenza, però, ha già più volte sancito l'obbligo comunale di verificare se il progetto presentato rientri o meno nel campo di attività del professionista che lo ha sottoscritto; ad esempio:

- Consiglio di Stato, sentenza 12.11.1985 n. 390: "L'amministrazione deve di volta in volta determinare se il progetto, per i problemi tecnici che implica, rientri o meno nella cognizione della categoria dei geometri".
- TAR Puglia, sentenza 23.11.1985 n. 498: "Spetta all'amministrazione comunale accertare caso per caso se la costruzione edilizia da eseguire sia di modeste dimensioni".
- Consiglio di Stato, sentenza 13.01.1999 n. 25: "Per gli edifici destinati a civile abitazione, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumità della persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati, nonché l'obbligo della p.a., in sede di rilascio della concessione edilizia, di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra".

Segnaliamo inoltre un comportamento di mancata collaborazione tanto che perviene all'Ordine una richiesta di accesso agli atti di non meglio specificata questione, come da nota allegata

	<h2 style="margin: 0;">COMUNE DI BASCIANO</h2> <p style="margin: 0;">Prov. di Teramo</p> <p style="margin: 0;">c.a.p. 64030 tel. 0861 - 650156 r.a. fax 0861 - 650927</p>
Prot. N. <u>4078</u>	li <u>08/07/2011</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 11 LUG. 2011 Prot. N° <u>1079</u> </div>	all' <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO Corso Cerulli, n.74 64100 - Teramo </div>
<p>OGGETTO : Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Comunicazioni.</p> <p>In riferimento alla richiesta in oggetto, prot. 1013 del 21/06/2011, pervenuta a questo Ente in data 05/07/2011 - prot. n.3951, si comunica che la copia della Delibera di Giunta comunale n.18 del 28 marzo 2009 è disponibile presso l'ufficio tecnico comunale in orario di ufficio (lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:30 alle 13:30), dietro corrispettivo pagamento dei diritti di riproduzione.</p> <p>Inoltre, si resta in attesa di ottenere ai sensi della L. 241/90 notizie in merito alla segnalazione pervenutaVi.</p> <p style="text-align: center;">Distinti Saluti.</p>	
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Caterina Mariani</p>  	

Dalla nota sembrerebbe essere pervenuta richiesta di accesso agli atti , che nella realtà non è mai pervenuta.

Per tal motivi la segreteria ha chiesto spiegazioni i cui contenuti sono :

Come anticipato per telefono al Presidente, solo ieri sono riuscita a parlare con il segretario comunale di Basciano la dott.ssa Fabiola Candelori, visto che l'ing. Mariani è in ferie, per chiedere delucidazioni in merito alla loro richiesta fatta in base alla 241 e, la dott.ssa mi ha detto che si riferisce alla citazione fatta nella ns. nota del 21 giugno 2011 prot n. 1013 che dice "essendo venuto a conoscenza della procedura negoziata"....Loro in pratica vogliono sapere chi ce lo ha comunicato.

Or dunque è bene precisare che i tempi attuali sono maturi perché sia data sensibilità nell'attività di rispetto dei contenuti etici e morali dello STATO; in particolare si ricorda i contenuti dell'art 22 della legge 241/90

Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso)

(articolo così sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005)

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "**interessati**", **tutti i soggetti privati**, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

(comma così sostituito dall'articolo 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'[articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6](#).

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

Quindi non è possibile un accesso di informazioni con la legge 241 trattandosi di Comune ed Ordine Ingegneri, quindi due organismi di diritto pubblico; era sufficiente una richiesta; allora perché si richiede quasi come un obbligo di sapere chi ha comunicato che è stata fatta una evidenza pubblica ?
e poi: se la procedura è pubblica non si può richiedere l'informatore altrimenti che pubblica è?
O dietro al richiesta si cela diverso obiettivo?

Per tal motivo chiediamo spiegazioni in merito al Prefetto di TERAMO affinché ci rendi edotti delle procedure che a ns parere sono in totale contrasto sia con le norme dello Stato sia con il rispetto dei principi dell'azione amministrativa, sia soprattutto, dei rapporti tra enti dello Stato.

Per quanto sopra esposto L'Ordine degli Ingegneri di Teramo, a tutela della professione della propria categoria, chiede agli Enti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di annullare, in autotutela, gli atti autorizzativi dei progetti in oggetto.

Inoltre ci permettiamo di inviare, per conoscenza, la presente nota a SE il Signor PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ed al Ministro degli Interni, perché riteniamo che le situazioni in essere siano segnalate quale sintomo del malessere della scarsa attenzione che pervade la cultura amministrativa ITALIANA che costringe il cittadino a dover discutere anche di informative su competenze ed evidenze pubbliche e perdere tempo in procedure di trasparenza con ovvi aggravii di tempo, costi ed energie che potrebbero essere indirizzati in attività più produttive.

Buon Lavoro.

